

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2014, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti')». (14R00482) Pag. 1

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 novembre 2014, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio. (14R00490) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. 20.

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. (14R00485)... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 21.

Norme in materia di diritto allo studio universitario. (14R00486)... Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 24.

Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini. (14R00479)..... Pag. 18

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65.

Norme per il governo del territorio. (14R00454)..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2014, n. 67/R.

Modifiche al D.P.G.R. 17/R/2013 «Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013). Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà». (14R00461)..... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana). (14R00455)..... Pag. 20





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2014, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti')».

(Pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;

Visto il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-584 del 18 novembre 2014

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti')".

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti'), è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore."

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al Fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne, senza limite di età, vittime di violenza e maltrattamenti che:

a) siano domiciliate in Piemonte;

b) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento;

c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;

d) sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza;

e) abbiano un reddito personale non superiore a sei volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere.

3. I procedimenti che si chiudono con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato la remissione stessa. Dette motivazioni devono comprovare che la scelta di rimettere la querela sia comunque coerente con le finalità della legge.

4. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.


6. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa."

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

"1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa alla Regione ovvero all'Ente gestore."



Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)

1. Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

a) due rappresentanti della Regione nominati rispettivamente dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura;

b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;

c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. La Regione ovvero l'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 novembre 2014.

CHIAMPARINO

(Omissis).

14R00482

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2014, n. 29.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 25 novembre 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 2014, n. 1250;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3. (Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività commerciale). — 1. Ai fini dell'ordinamento del commercio e del presente regolamento costituiscono attività commerciale:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

c) le forme speciali di vendita al dettaglio;

d) la distribuzione di carburanti;

e) il commercio su aree pubbliche.

2. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui al comma 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.


3. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

5. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle norme relative all'ordinamento del commercio e in materia di esercizi pubblici, nonché delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

6. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali vigenti.

7. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di ono-



rabilità di cui all'art. 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente».

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche è così sostituito: «5. Le imprese titolari dell'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché rispondenti alle caratteristiche di cui al presente articolo, a condizione che:

a) tali imprese detengano una partecipazione minima del 30 per cento nell'impresa titolare dell'autorizzazione, o viceversa, oppure;

b) esista una coincidenza dei soci per almeno l'80 per cento».

2. Il comma 7 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: «7. L'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, sono consentiti nei seguenti casi, a condizione che il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente solo sul posto:

a) da parte di enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza;

b) per cave, cantieri edili e stradali».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis e 7-ter:

«7-bis. Sono altresì consentiti l'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione per un distributore fisso, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo oppure sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede. Lo stesso vale anche per le imprese in fase di ristrutturazione della propria sede che sono già in possesso dell'autorizzazione per un distributore fisso;

7-ter. Nei casi di cui ai commi 7 e 7-bis, la capacità massima consentita dell'impianto è di nove metri cubi. L'installazione e l'esercizio possono essere intrapresi immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività alla Ripartizione provinciale economia, cui

va allegata copia dell'approvazione del tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'interno».

Art. 3.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituita: «*b)* il direttore dell'Ufficio delle Dogane di Bolzano o un suo delegato;».

Art. 4.

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 37. (*Adeguamento di denominazioni*). — 1. Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni “Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione “Ripartizione provinciale economia”.

2. Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni “Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen” o “Abteilung Handel” sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione “Landesabteilung Wirtschaft”.

3. Nel testo tedesco della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 23 del presente regolamento le parole “der für den Handel zuständigen Abteilung der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “der Landesabteilung Wirtschaft”.

4. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 19 del presente regolamento la denominazione “Ufficio tecnico di finanza” è sostituita dalla denominazione “Ufficio delle Dogane di Bolzano”. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 23 le parole “al competente Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle parole “all'Ufficio delle Dogane di Bolzano”.

5. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 19 del presente regolamento le parole “das Technische Finanzamt” sono sostituite dalle parole “das Zollamt Bozen”. Nel testo tedesco comma 3 dell'art. 23 le parole “dem Technischen Finanzamt” sono sostituite dalle parole “dem Zollamt Bozen”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2014

KOMPATSCHER

14R00490



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. 20.

Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1° gennaio 2015 è istituito nella Provincia di Pordenone il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo a Valvasone.

2. Il territorio del nuovo Comune di Valvasone Arzene è costituito dai territori dei Comuni di Arzene e Valvasone.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Valvasone Arzene prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

Art. 2.

Elezioni degli organi

1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Valvasone Arzene hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2015, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).

2. Dall'1 gennaio 2015, data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene, prevista all'art. 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta re-

gionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.

3. Lo statuto del Comune di Valvasone Arzene è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari

1. Il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità dei beni, delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Arzene e Valvasone.

2. Il personale dei Comuni di Arzene e Valvasone è trasferito al Comune di Valvasone Arzene.

3. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Arzene e Valvasone sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

Art. 4.


Disposizioni transitorie

1. Le amministrazioni comunali di Arzene e Valvasone possono assumere, fino al 31 dicembre 2014, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune a partire dall'1 gennaio 2015 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.

2. Entro il 31 dicembre 2014, i Consigli comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Valvasone Arzene, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione. Entro la stessa data i medesimi Consigli comunali individuano l'organo di revisione economico-finanziaria provvisorio, che svolge le sue funzioni dalla data di istituzione del nuovo Comune di Valvasone Arzene fino alla scelta del nuovo revisore dei conti da parte dei nuovi organi del Comune.

3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Arzene e Valvasone al 31 dicembre 2014 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Valvasone Arzene.

4. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa regionale. Ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisori, per l'individuazione degli



stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni di Arzene e Valvasone. Il nuovo Comune di Valvasone Arzene approva il rendiconto di bilancio dei Comuni di Arzene e Valvasone entro i termini previsti dalla normativa regionale, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

5. I consiglieri comunali dei Comuni di Arzene e Valvasone continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Valvasone Arzene, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Arzene e Valvasone in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.

6. Al nuovo Comune di Valvasone Arzene si applica la normativa di cui all'art. 14, comma 26, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

7. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), limitatamente ai primi due mandati elettorali, il Sindaco del Comune di Valvasone Arzene nomina la Giunta comunale nel numero massimo di sette componenti e garantisce in ogni caso la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.

Art. 5.

Oneri di primo impianto

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale 5/2003, a favore del Comune di Valvasone Arzene è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, non soggetta a rendicontazione, è concessa d'ufficio a favore del Comune di Valvasone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2014 ed erogata in unica soluzione entro novanta giorni dalla concessione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Valvasone Arzene per gli oneri di primo impianto".

4. All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo di pari im-

porto dall'unità di bilancio 9.1.2.1153 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Detto stanziamento complessivo corrisponde a quota delle somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2013 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 6.

Deroga transitoria alle norme concernenti vincoli sulla spesa di personale

1. Le Amministrazioni comunali di Arzene e di Valvasone sono autorizzate, fino alla costituzione del nuovo Comune risultante da fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti.

Art. 7.

Criteri per il calcolo delle assegnazioni finanziarie

1. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Valvasone Arzene, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali oggetto di fusione, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni di Arzene e Valvasone nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00485



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 21.

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

Art. 2 finalità

Art. 3 principi

Art. 4 destinatari degli interventi

Art. 5 soggetti attuatori

CAPO II - ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 6 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 7 competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 8 linee guida

Art. 9 programma triennale degli interventi

Art. 10 clausola valutativa

CAPO III - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - (ARDISS)

SEZIONE I - ISTITUZIONE DELL'ARDISS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDISS

Art. 11 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

Art. 12 funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

Art. 13 controllo e vigilanza

SEZIONE II - ORGANI

Art. 14 organi

Art. 15 Direttore generale

Art. 16 Comitato degli studenti

Art. 17 Revisore unico dei conti

SEZIONE III - GESTIONE DELL'ARDISS

Art. 18 personale

Art. 19 patrimonio e contabilità

Art. 20 dotazione finanziaria

Art. 21 acquisizione di beni e servizi

CAPO IV - INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22 tipologia di intervento

Art. 23 borse di studio

Art. 24 cumulo con altre borse di studio

Art. 25 prestiti

Art. 26 contributi

Art. 27 servizi abitativi

Art. 28 servizi di ristorazione

Art. 29 servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

Art. 30 servizi di orientamento

Art. 31 servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

Art. 32 servizi di trasporto

Art. 33 servizi a favore delle persone con disabilità

Art. 34 servizi di assistenza sanitaria

Art. 35 attività a tempo parziale e tirocini

Art. 36 Carta dei servizi

Art. 37 tassa regionale per il diritto allo studio universitario

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 norme transitorie

Art. 39 modifiche alla legge regionale 16/2012

Art. 40 abrogazioni

Art. 41 norme finanziarie

Art. 42 entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto


1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;



b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;

c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;

e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.

Art. 3.

Principi

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;

b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;

c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;

d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;

f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;

g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;

h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;

j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;

k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) promozione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

Art. 4.

Destinatari degli interventi

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'art. 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'art. 22 non finanziati da risorse statali:

a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;

b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;

c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;

3. Gli interventi di cui all'art. 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. L'estensione degli interventi previsti all'art. 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) di cui all'art. 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'art. 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Soggetti attuatori

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:

a) approva le linee guida di cui all'art. 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 22;

b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'art. 10;



c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDISS;

d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all'art. 25 della legge regionale 16/2012.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la Regione si avvale dell'ARDISS.

3. L'ARDISS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.

Capo II

ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 6.

Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'art. 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;

c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;

d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;

e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a);

f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera c);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

3. Il Direttore dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 9.

Art. 7.

Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:

a) predispone la proposta di linee guida di cui all'art. 8;

b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;

c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;

d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 8.

Linee guida

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'art. 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'art. 22, tra l'altro:

a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;



b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;

c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'art. 4, comma 1;

d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 2;

e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;

f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;

g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti.

3. Le linee guida stabiliscono inoltre:

a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS;

c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della Carta dei servizi di cui all'art. 36;

d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'art. 22, comma 1, lettera c).

4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.

5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

Art. 9.

Programma triennale degli interventi

1. Il Direttore generale dell'ARDISS di cui all'art. 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'art. 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'art. 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.

2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:

a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;

b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;

c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;

e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS;

f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera d).

3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'art. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'art. 8 e del programma di cui all'art. 9, rilevando le eventuali criticità emerse;

b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:

1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;

2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;

3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2;

4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'art. 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.

2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.



3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Capo III

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (ARDISS)

Sezione I

DISCIPLINA DELL'ARDISS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDISS

Art. 11.

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

1. Al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge provvede l'ARDISS, istituita con l'art. 27 della legge regionale 16/2012, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

2. L'ARDISS ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

3. Spetta all'ARDISS:

- a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'art. 9;
- b) attuare gli interventi medesimi;
- c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato.

4. L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

5. L'ARDISS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Art. 12.

Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDISS

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- b) nomina gli organi;
- c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;

- d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
- e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
- f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
- g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

Art. 13.

Controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
- b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
- c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
- d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richiama espressamente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.

Sezione II

ORGANI DELL'ARDISS

Art. 14.

Organi

1. Sono organi dell'ARDISS:
- a) il Direttore generale;
 - b) il Comitato degli studenti;
 - c) il Revisore unico dei conti.



Art. 15.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario.

2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predisporre lo schema del programma di cui all'art. 9;

b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;

c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;

d) adotta la Carta dei servizi di cui all'art. 36;

e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;

f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;

g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;

h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;

i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera d);

l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

Art. 16.

Comitato degli studenti

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.

2. Spetta al Comitato degli studenti:

a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'art. 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'art. 36;


b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'art. 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'art. 15, comma 8, lettera e);

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'art. 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'art. 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'art. 22;

e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'art. 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'art. 36;

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'art. 6, comma 2, lettere e), f) e g).



3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'art. 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attività di supporto.

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

7. La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS.

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

Art. 17.

Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne im-

mediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

a) il personale in servizio presso l'ARDISS;

b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDISS;

c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;

d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.

9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.

11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Sezione III

GESTIONE DELL'ARDISS

Art. 18.

Personale

1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

Art. 19.

Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'ARDISS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDISS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 20.

Dotazione finanziaria

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;



b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

f) fondi provenienti dall'Unione europea;

g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;

h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 21.

Acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

Capo IV

INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22.

Tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) contributi;

b) servizi per l'accoglienza, articolati in:

1) servizi abitativi;

2) servizi di ristorazione;

3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;

4) servizi di orientamento;

5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;

6) servizi di trasporto;

7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;

8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'art. 24 della legge regionale 16/2012.

Art. 23.

Borse di studio

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 68/2012.

2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

Art. 24.

Cumulo con altre borse di studio

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'art. 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 25.

Prestiti

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDISS.

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'art. 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'art. 4, comma 2.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b).

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDISS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

Art. 26.

Contributi

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;



b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'art. 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8.

Art. 27.

Servizi abitativi

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'art. 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'art. 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

6. L'ARDISS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'art. 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'art. 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'art. 38, comma 9.

Art. 28.

Servizi di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'art. 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'art. 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'art. 4, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDISS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.



Art. 29.

Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'art. 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 30.

Servizi di orientamento

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2. I servizi sono posti in essere dall'ARDISS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 31.

Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;

b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;

c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;

d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4.

Art. 32.

Servizi di trasporto

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'art. 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'art. 8.

Art. 33.

Servizi a favore delle persone con disabilità

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'art. 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e prevedono:

a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 34.

Servizi di assistenza sanitaria

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

Art. 35.

Attività a tempo parziale e tirocini

1. L'ARDISS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012, sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.

2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.



3. L'ARDISS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.

Art. 36.

Carta dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.

Art. 37.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDISS delle somme riscosse.

5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDISS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDISS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

Norme transitorie

1. L'ARDISS, istituita con legge regionale 16/2012, continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.

5. Il Revisore unico dei conti è nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'art. 34 della legge regionale 16/2012.

6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDISS, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012, già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDISS di cui alla presente legge.

8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDISS può stipulare le convenzioni di cui all'art. 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012.

10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'art. 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;



b) alla dotazione di servizi e attrezzature;

c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

11. L'istanza di accreditamento è presentata all'AR-DISS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

13. Le disposizioni di cui all'art. 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 16/2012

1. All'art. 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 29,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,»;

b) al comma 3 le parole «il soggetto gestore degli interventi di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,»;

c) il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.».

2. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'art. 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.».

Art. 40.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5-bis, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;

b) il comma 67 dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'art. 22, il comma 1 dell'art. 23, il comma 1 dell'art. 24, il comma 1 dell'art. 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 26, il comma 1 dell'art. 27 e il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);

e) il comma 14 dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).

Art. 41.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto del capitolo 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00486



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 24.

Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 332 del 18 novembre 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a seguito di eccezionali avversità atmosferiche

1. Per fronteggiare le emergenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio regionale nell'anno in corso, le situazioni di grave pericolo in atto e per ulteriori interventi necessari in relazione alla stagione autunno-invernale, la Regione contribuisce con un finanziamento straordinario nel limite massimo di Euro 5.000.000,00, da autorizzare ad integrazione dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale, per l'esercizio 2014, nell'ambito della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), da gestire a norma di quanto disposto dalle leggi regionali medesime.

2. Per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto al comma 1, si provvede mediante la riduzione dell'accantonamento di Euro 2.000.000,00 di cui alla voce 31 del «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti», capitolo U86350 afferente alla UPB 1.7.2.2.29100, e mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di Euro 3.000.000,00 del capitolo U37035, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14090, che presentano la necessaria disponibilità e la corrispondente dotazione di capitoli di nuova istituzione nel bilancio di previsione 2014.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 si provvede mediante le seguenti variazioni, di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 2014:

1) Variazioni in aumento:

a) U.P.B. 1.4.4.3.17400 - Organizzazione del sistema di protezione civile

Capitolo U47321 «Spese per la realizzazione di interventi di emergenza per fronteggiare situazioni di grave pericolo in atto o potenziale nei settori di competenza regionale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)»

Nuova istituzione

Stanziamento di competenza Euro 2.700.000,00

Stanziamento di cassa Euro 2.700.000,00;

b) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Capitolo U16402 «Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L.R. 2 agosto 1984, n. 42)»

Nuova istituzione

Stanziamento di competenza Euro 300.000,00

Stanziamento di cassa Euro 300.000,00;

c) U.P.B. 1.4.4.2.17015 - Contributi all'Agenzia regionale di protezione civile per attività e interventi di protezione civile

Capitolo U47313 «Trasferimento all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell'anno 2014 (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1)»

Nuova istituzione

Stanziamento di competenza Euro 2.000.000,00

Stanziamento di cassa Euro 2.000.000,00;

2) Variazioni in diminuzione:

a) U.P.B. 1.7.2.2.29100 - Fondi speciali e di accantonamento per provvedimenti regionali

Capitolo U86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» voce 31

Stanziamento di competenza Euro 2.000.000,00

Stanziamento di cassa Euro 2.000.000,00;

b) U.P.B. 1.4.2.3.14090 - Mantenimento e adeguamento del patrimonio Arpa

Capitolo U37035 «Finanziamenti ad Arpa finalizzati a investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, alla sostituzione di beni e attrezzature (art. 21, comma 1, lett. d), L.R. 19 aprile 1995, n. 44)» per Euro 3.000.000,00

Stanziamento di competenza Euro 3.000.000,00


Stanziamento di cassa Euro 3.000.000,00.

Art. 2.

Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di spettacolo

1. Il programma regionale in materia di spettacolo approvato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo), in scadenza il 31 dicembre 2014, è prorogato per l'anno 2015, in deroga alla durata temporale fissata dal medesimo articolo 5.

2. All'attuazione del programma nei termini di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo), provvederà la Giunta regionale con propri atti deliberativi.



Art. 3.

Proroga per l'anno 2015 del programma regionale in materia di promozione culturale

1. Il programma regionale in materia di promozione culturale approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale), in scadenza il 31 dicembre 2014, è prorogato fino all'approvazione di un nuovo programma e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in deroga alla durata temporale fissata dal medesimo articolo 3.

Art. 4.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito: «Tale durata, alla cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, è prorogata, anche per il personale con funzioni giornalistiche, fino all'assegnazione di quello richiesto dai nuovi titolari e comunque non può superare il termine di un mese dal giorno di insediamento di questi ultimi.»

Art. 5.

Proroga di graduatorie. Modifica alla legge regionale n. 26 del 2013

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione), ai fini del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 10, comma 4 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali) è prorogata al 31 dicembre 2017.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 novembre 2014

ERRANI

14R00479

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65.

Norme per il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 novembre 2014)

(Omissis).

14R00454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2014, n. 67/R.

Modifiche al D.P.G.R. 17/R/2013 «Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013). Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 14 novembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione del punto 4 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013.

Art. 2 - Sostituzione del punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013.

Art. 3 - Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 17/R/2013.

Art. 4 - Modifica dell'art. 6 del d.p.g.r. 17/R/2013.

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 agosto 2014;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 760 del 15/09/2014 avente per oggetto "Modifica del D.P.G.R. 17/R/2013 (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) "interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà" approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello statuto);



Visto il parere favorevole, di cui al succitato art. 42 dello Statuto, espresso dalla IV Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 940;

Considerato quanto segue:

1. La previsione, nel progetto di inclusione sociale, dello svolgimento di attività di utilità sociale da parte del beneficiario del sostegno finanziario ricevuto si rivela di difficile attuazione pratica e gestionale, oltre che di un'incidenza statisticamente poco significativa.

2. Il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti del terzo settore e i servizi sociali territoriali richiede un flusso informativo costante dai primi verso i secondi in merito all'attuazione degli interventi effettuati.

Si approva il presente regolamento.

Art. 1.

Sostituzione del punto 4 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Il punto 4 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 17/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 "Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà") è sostituito dal seguente:

"L'indicazione dei contenuti del progetto è fondamentale anche nella seconda fase, in cui il soggetto del terzo settore valuta proprio sulla base di essi le richieste di sostegno finanziario, verificando la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui la persona si trova e la natura delle spese che deve sostenere. L'attuazione del progetto di sostegno ha lo scopo specifico di evitare che i beneficiari possano precipitare in una condizione di vera e propria indigenza ed emarginazione sociale."

Art. 2.

Sostituzione del punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 17/R/2013 è sostituito dal seguente:

"Allo scopo di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse è fondamentale rafforzare la collaborazione tra soggetti del terzo settore e servizi sociali professionali, anche prevedendo che i primi comunichino ai secondi gli interventi effettuati."

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "lettera i)" sono aggiunte le seguenti "e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati".

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 del d.p.g.r. 17/R/2013

1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 17/R/2013.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2014

La Vicepresidente: SACCARDI

14R00461

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 68.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 19 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 40/2012

Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. n. 40/2012

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 40/2012

Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 40/2012

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. n. 40/2012

Art. 6 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. n. 40/2012

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. n. 40/2012

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 13-bis della l.r. n. 40/2012

Art. 9 - Modifiche al preambolo della l.r. n. 40/2012

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Considerato quanto segue:

1. Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della l.r. n. 40/2012, che ha istituito nell'ordinamento della Regione Toscana il collegio dei revisori dei conti, si rende opportuno, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, inte-



grare la suddetta legge con alcuni interventi manutentivi volti a facilitare, sul piano procedurale, lo svolgimento dei compiti propri del collegio;

2. A tal fine, si ritiene opportuna una più esatta definizione delle modalità di acquisizione degli elementi di conoscenza necessari al collegio, con particolare riferimento all'attività delle commissioni consiliari ed all'attività emendativa di aula relative agli atti sottoposti all'esame del collegio;

3. Si prevedono disposizioni di maggiore snellezza per le riunioni del collegio in caso di occasionale assenza di uno dei componenti;

4. Per quanto attiene alla durata in carica del collegio, è opportuno modificare l'iniziale previsione di tre anni, innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità dell'organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nell'attuale fase di adattamento del bilancio stesso alle linee di armonizzazione di tutti i bilanci pubblici;

5. Verificate, nella concreta esperienza, la quantità e qualità di impegno professionale richieste al collegio per lo svolgimento dei compiti assegnati ed effettuata, altresì, un'analisi comparativa con la disciplina di analoghi organismi operanti presso le altre regioni e i maggiori enti locali, si ritiene congruo ridefinire, sia pure in ridotta misura, il compenso attribuito;

6. Si introduce inoltre la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con deliberazione della Giunta regionale, a far data dall'esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio (i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte), disponendo un ulteriore incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 40/2012

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) la parola: «favorisce» è sostituita dalle seguenti: «e il Consiglio regionale favoriscono».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2012 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio 2015, al collegio può inoltre essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La deliberazione di cui al presente comma individua anche le risorse pro-

fessionali che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2012, è inserito il seguente:

«1-ter. Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1-bis, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore del presente comma.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 40/2012

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine, sono trasmessi al collegio gli ordini del giorno delle sedute della Giunta regionale e delle commissioni consiliari».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Consiglio regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la comunicazione degli emendamenti approvati dall'aula agli atti sui quali il collegio ha espresso il proprio parere.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2012

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2012

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2012 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2012

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 il numero: «15» che compare due volte è sostituito in entrambi i casi dal seguente: «20».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di esercizio effettivo delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1-bis, l'indennità di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. e oneri.».



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 40/2012

1. L'art. 13 della legge regionale n. 40/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in € 90.000,00 per l'anno 2014 ed € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2015 e 2016.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2014

In diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per € 10.000,00.

In aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per € 10.000,00.

Anno 2015

In diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per € 20.000,00.

In aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per € 20.000,00.

Anno 2016

In diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per € 20.000,00.

In aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per € 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi e per l'eventuale attuazione dell'art. 10, comma 2-*bis*, si fa fronte con legge di bilancio.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 40/2012

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente:

«13-*bis* (*Norma transitoria*). — 1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall'entrata nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 12, comma 3.»

Art. 9.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 40/2012

1. Dopo il punto 11 del preambolo della legge regionale n. 40/2012 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Si introduce la previsione della possibilità di attribuire allo stesso collegio, con delibera della Giunta regionale e a far data dall'esercizio finanziario 2015, anche la funzione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in materia di certificazione di alcuni aspetti e procedure dirimenti della gestione sanitaria accentrata realizzata presso la Regione, funzione sinora svolta internamente ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 805, stante la riconosciuta terzietà del collegio, i cui componenti sono nominati mediante estrazione a sorte, disponendo un conseguente incremento delle indennità solo in caso di effettivo esercizio anche della suddetta funzione.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2014

ROSSI

14R00455

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-051) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 2 2 7 *

€ 2,00

